



**COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO**
PROVINCIA DI MILANO
Via U.Giordano, 3 20092 (MI)



Cofinanziato
dall'Unione europea



**Regione
Lombardia**

ELABORATO GENERALE



PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione nuovo edificio HYBRIDA, centro multifunzionale nel quartiere Crocetta
Progetto di sviluppo urbano denominato "ENTANGLED" - AM3
DGR XI/5141 del 30/12/2020 "Programmazione europea 2021-2027 e decreto 295 del 18/01/2021

Viale Abruzzi - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
CIG n. B259F01325 CUP: C75122001600001

082-24_PE_GEN_F00A00_03_CSA_R4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMMITTENTE

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Tel +39 0266023457

maurizio.ostini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

R.U.P. Arch. Maurizio Ostini

Scala

-

Data

Aprile 2026

Revisione

R4

Redatto da

NM

Controllato da

-



**PROGETTAZIONE
INTEGRATA**

A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA S.C.A.R.L.

Via Oberdan, 10 | 25128 Brescia

t. 030 3373852 | tecnico@aei-consorzio.it

www.aei-consorzio.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



**DELTA
PROJECT**
STUDIO DI
ARCHITETTURA

DELTA PROJECT S.R.L.

Via Oberdan, 10 | 25128 Brescia

t. 030 2532734 | architettura@studiodeltaproject.it

progettazione@studiodeltaproject.it | www.studiodeltaproject.it



Direttore tecnico
Progettista

Geom. Fabiano Faini
Arch. Nicola Mandelli

SOMMARIO

CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....	8
Art. 1 – Oggetto e forma dell'appalto.....	8
Art. 2 – Ammontare dell'appalto e modalità di stipulazione del contratto.....	8
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e altre categorie di lavori.....	10
CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	11
Art. 4 – Principali norme regolatrici dell'appalto.....	11
Art. 5 – Condizioni d'appalto.....	11
Art. 5 bis – Rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH).....	13
Art. 5 ter – Convenzioni in materia di valuta e termini.....	14
Art. 5 quater – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	14
Art. 6 – Interpretazione dello Schema di contratto e del Capitolato speciale d'appalto.....	14
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	15
Art. 8 – Stipulazione del contratto e disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	16
Art. 8 bis – Fallimento dell'appaltatore.....	17
ART. 8 ter – CLAUSOLA ANTIMAFIA, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E WHITE LIST.....	17
Art. 9 – Rappresentanza dell'appaltatore.....	18
Art. 10 – Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull'esecuzione.....	19
CAPO III – CAUZIONI E GARANZIE.....	21
Art. 11 - Garanzia provvisoria.....	21
Art. 11 bis - Garanzia definitiva.....	21
Art. 11 ter – Riduzione delle garanzie.....	22
Art. 12 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.....	22
CAPO IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	25
Art. 13 – Variazioni delle opere progettate.....	25
Art. 14 – Varianti per errori od omissioni progettuali e modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.....	25
Art. 15 – Nuovi prezzi applicabili ai lavori.....	25
Art. 16 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere e lavori previsti nell'appalto.....	26
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	27
Art. 17 – Norme di sicurezza generali.....	27
Art. 18 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza e sicurezza sul luogo di lavoro.....	27
Art. 19 – Piano di sicurezza e di coordinamento.....	28
Art. 19 bis – Piano operativo di sicurezza.....	29
Art. 20– Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	30

Art. 20 bis– Osservanza e attuazione dei piani della sicurezza.....	30
CAPO VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	32
Art. 21 – Subappalto e sub contratti.....	32
Art. 21 bis – Responsabilità in materia di subappalto.....	35
Art. 22 – Pagamento dei subappaltatori.....	36
CAPO VII – MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	37
Art. 23 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	37
Art. 23 bis – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	38
Art. 24 – Risoluzione del contratto, diffida ad adempiere, esecuzione d'ufficio in danno dei lavori.....	38
Art 24 bis - Clausola risolutiva espressa.....	41
Art 24 ter - Effetti e disciplina della risoluzione.....	42
Art. 24 quater – Recesso dal contratto.....	43
Art. 24 quinquies - Patto d'integrità.....	43
Art. 25 – Ordini della direzione lavori.....	44
Art. 25 bis – Accertamento delle opere.....	44
CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	46
Art. 26 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	46
Art. 27 – Presa in consegna dei lavori ultimati.....	46
CAPO IX – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.....	48
Art. 28 – Consegna e inizio dei lavori.....	48
Art. 29 – Termini utili per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori.....	49
Art. 30 – Penali in caso di ritardo.....	50
Art. 30 bis – Premi di accelerazione.....	51
Art. 31 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	51
Art. 32 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	52
Art. 32 bis – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	53
CAPO X – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	54
Art. 33 – Programma di esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore e cronoprogramma.....	54
CAPO XI – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	56
Art. 34 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori e proroghe.....	56
Art. 34 bis - Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	57
CAPO XII – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE.....	58
Art. 35 – Oneri generali e obblighi a carico dell'appaltatore.....	58
Art. 36 – Oneri e obblighi diversi o particolari a carico dell'appaltatore.....	62
Art. 37 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	65
Art. 37 bis – Terre e rocce da scavo.....	66

Art. 38 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	66
Art. 38 bis – Piano di qualità di costruzione e di installazione	66
Art. 39 – Custodia del cantiere e manutenzione delle opere sino a collaudo	67
Art. 40 – Cartello di cantiere	67
Art. 41 – Spese contrattuali, imposte, tasse	67
CAPO XIII - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA A CORPO	69
Art. 42 – Lavori a corpo	69
Art. 43 – Eventuali lavori a misura	70
Art. 44 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	71
CAPO XIV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	72
Art. 45 - Anticipazione	72
Art. 46 - Pagamenti in acconto - stati d'avanzamento lavori (SAL)	72
Art. 47 – Conto finale e pagamenti a saldo	74
Art. 48 – Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti	76
Art. 49 - Revisione prezzi	76
Art. 50 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	77
Art. 50 bis – Tracciabilità dei flussi finanziari	78
CAPO XV - CONTROLLI	79
Art. 51 – Accertamento delle opere	79
Art. 52 - Qualità e accettazione di materiali in genere	79
CAPO XVI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO DEI LAVORI	81
Art. 53 – Collaudo	81
Art. 53 bis – Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo	83
CAPO XVII – DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	84
Art. 54 – Forma e contenuto delle riserve	84
Art. 54 bis – Riserve dell'Esecutore	85
Art. 54 ter –Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	86
Art. 55 – Accordo bonario e transazione	87
Art. 55 bis – Definizione delle controversie	87
CAPO XVIII –DISPOSIZIONI FINALI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI	88
Art. 56 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	88
Art. 57 - Trattamento dati personali	88
Art. 58 - Rinvio	88
Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO	90
Allegato «B»: VERBALE DI CANTIERABILITÀ	95

Allegato «C»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI.....	96
Allegato «D»: CARTELLO DI CANTIERE (art.40).....	98

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Capitolato generale d'appalto: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti e relativo Allegato I.2;
- D.lgs. n. 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. 66, comma 2 e 100, comma 4 del Codice dei contratti e del relativo Allegato II.12.
- D.Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 196 del Regolamento generale e dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- Norme tecniche; nuove norme tecniche per le costruzioni di cui DM 14.01.2008 e s.m.i e circolari ministeriali esplicative.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a. COMMITTENTE o STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cinisello Balsamo;
- b. ESECUTORE/APPALTATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo, nonché la descrizione delle lavorazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche;
- d. ELENCO PREZZI: il documento contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Operatore:
 - ai fini della contabilizzazione dei lavori;
 - ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
 - ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione del contratto.
- e. CAPITOLATI TECNICI: i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti le lavorazioni previste nell'appalto o che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;
- f. PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dal D.Lgs. n° 81/2008;

CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture necessarie per la realizzazione a regola d'arte delle opere relative ai lavori di **Realizzazione nuovo edificio HYBRIDA, centro multifunzionale nel quartiere Crocetta**, secondo quanto specificato negli elaborati grafici del progetto posti a base d'appalto e nel presente Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e collaudabile, secondo le condizioni stabilite dal presente documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.
4. L'aggiudicazione dei lavori sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara e il contratto sarà stipulato interamente "a corpo" come definito dal D.lgs 36/2023 Codice dei contratti.
5. Nell'appalto a corpo per le opere o provviste, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste indicate nel progetto.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 l'importo complessivo dei lavori compensati a corpo compresi nell'appalto ammonta a EURO (diconsi euro.....) al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di legge e comprensivo dei costi per la sicurezza come risulta dal seguente prospetto:

a)	Lavori a corpo	4.095.000,00 €
b)	Oneri per la sicurezza (<i>non soggetti a ribasso d'asta</i>)	90.000,00 €
Totale		4.185.000,00 €

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 4.095.000,00 EURO (diconsi euro quattromilioni-novantacinquemila)

2. L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta comprende i **costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a 972.172,88 € euro**, calcolati secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023 sulla base del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia vigente e dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

pubblicate con apposito atto, mentre per eventuali categorie mancanti i medesimi sono desunti dal Bollettino vigente della Camera di Commercio della Provincia di Milano - Monza Brianza - Lodi.

3. Per effetto delle disposizioni contenute al comma 14 dell'art. 41 e al comma 9 dell'art. 108 del D.lgs 36/2023, i costi della manodopera non sono assoggettati al ribasso da parte dell'operatore economico. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
7. Il prezzo delle opere a corpo, depurato del ribasso d'asta, non potrà subire variazioni, né potrà essere chiesta dalle parti verifica delle misure, né del valore della loro qualità, se superiore a quanto prescritto in progetto. È corrisposto a compenso di tutti gli oneri imposti all'impresa dalle norme e regolamenti vigenti, dal presente Capitolato e dalle prescrizioni indicate nell'elenco delle voci di progetto per ogni categoria di lavori; comprende anche gli oneri indiretti cui l'impresa potrà essere soggetta per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri.
8. I prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi allegati al progetto, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del d.lgs. n. 36/2023. Dette varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera saranno contabilizzate applicando su ciascuno dei prezzi compresi nei predetti elenchi il ribasso offerto in sede di gara.
9. L'importo delle opere è diviso nelle diverse specie di lavori nel modo seguente:

SOA	Designazione delle varie specie di lavori	Importi	incidenza
OG1	Edifici civili e industriali	1.754.141,02 €	41,91%
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	101.542,36 €	2,43%
OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	264.610,99 €	6,32%
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	36.685,42 €	0,88%
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	270.281,41 €	6,46%
OS7	Finiture di opere generali di natura edile	157.014,90 €	3,75%
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	161.447,95 €	3,86%
OS18b	Componenti per facciate continue	264.137,50 €	6,31%
OS23	Demolizione di opere	68.047,23 €	1,63%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	598.616,46 €	14,30%

OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	508.474,76 €	12,15%
		4.185.000,00 €	100,00%

ART. 3 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E ALTRE CATEGORIE DI LAVORI

Ai sensi del D.lgs36/2023 i lavori che formano oggetto dell'appalto appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:

Categoria prevalente comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Lavori	Categoria	Euro
Edifici civili e industriali	OG1	1.754.141,02 €

Categorie scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente

N°	Lavori	Categoria	Euro
1	Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	€ 101.542,36
2	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	OS3	€ 264.610,99
3	Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	€ 36.685,42
4	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	€ 270.281,41
5	Finiture di opere generali di natura edile	OS7	€ 157.014,90
6	Strutture prefabbricate in cemento armato	OS13	€ 161.447,95
7	Componenti per facciate continue	OS18B	€ 264.137,50
8	Demolizione di opere	OS23	€ 68.047,23
9	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 598.616,46
10	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS30	€ 508.474,76

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 4 – PRINCIPALI NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e in particolare:
 - Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36
 - Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. del 19 aprile 2000 n. 145, per le parti non abrogate (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36);
 - Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui DM 14.01.2008 e s.m.i circolari ministeriali esplicative;
 - L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, del sottosuolo stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ATS, alle norme CEI, UNI, CNR;
 - Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1° marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. n. 37/2008 (Regolamento concernente [...] attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024 n° 132 e alle altre norme vigenti in materia.

ART. 5 – CONDIZIONI D'APPALTO

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria e lo stato di fatto delle opere esistenti, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso d'asta offerto.
 È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente contratto ed al Capitolato Speciale d'appalto.
 Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di

qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto per danni cagionati da forza maggiore.

2. Nell'accettare i lavori sopra descritti l'Appaltatore dichiara:
 - a) di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto dei lavori oggetto dell'appalto, ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
 - b) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
 - c) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
 - d) di avere valutato nell'offerta del ribasso tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali della manodopera dei noli e dei trasporti;
 - e) di aver considerato le distanze delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
 - f) di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fluire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
 - g) di aver tenuto conto che, per ogni lavoro ed opera descritto/a o rappresentato/a dagli elaborati grafici di progetto di cui al presente schema di contratto, si intende sempre e comunque compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'esecuzione e successivo disfacimento di ponteggi, palchi di servizio e protezioni, a qualunque piano ed altezza si intervenga e qualunque sia l'entità del lavoro ed opera da eseguire;
 - h) di accettare per le opere a corpo il prezzo chiuso, cioè fisso ed invariabile senza facoltà di invocare alcuna verifica delle misure o del valore attribuito alla qualità delle opere. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
3. Con l'accettazione dei lavori, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
4. Nell'accettare i lavori sopra designati oggetto del presente documento, l'Appaltatore dichiara:
 - a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
 - b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
 - c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti
 - d) Di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

- e) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per: andamento climatico sfavorevole, le festività ricorrenti ed i periodi di ferie estivi.
- f) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
- g) L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

ART. 5 bis – RISPETTO DEL PRINCIPIO DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

1. Gli elaborati progettuali sono stati redatti nel rispetto del principio del DNHS e la realizzazione dell'intervento in oggetto non comporta alcun danno significativo all'obiettivo ambientale specifico.
2. In corso di esecuzione l'appaltatore è tenuto al rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) come individuato negli elaborati progettuali, garantendo la conformità dell'intervento agli obiettivi ambientali applicabili e ai relativi criteri di vaglio tecnico previsti dalla normativa europea vigente, ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/2139 e il Regolamento delegato (UE) 2023/2486, assicurando in ogni caso che l'opera non arrechi danno significativo agli obiettivi ambientali definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. (rif. 082-24_PE_SOS_A00A00_01_RSO_R1)
3. Gli elaborati sono coerenti con gli orientamenti di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n.32 s.m.i, aggiornata con Circolare MEF del 13 ottobre 2022 n. 33 smi.
4. Lista di esclusione e di rispetto del principio DNSH delle attività esercitate dalle imprese ammesse al beneficio del contributo. Non sono ammissibili al contributo le imprese che esercitano le seguenti attività:
 - a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
 - b) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
 - c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica per gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o

un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

- d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

ART. 5 ter – CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati giorni naturale e consecutivi.

ART. 5 quater – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. L'appaltatore si impegna al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
2. Per il rispetto di tali criteri si rimanda alla relazione CAM 082-24_PE_SOS_A00A00_02_CAM_R1 e ai capitolati prestazionali

ART. 6 – INTERPRETAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori, altresì, secondo le determinazioni insindacabili assunte dal Responsabile Unico del Progetto sentito il progettista e il Direttore dei lavori.
3. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
4. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

5. In caso di norme del presente Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dello Schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
7. Ovunque nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
8. Nell'accettare i lavori sopra descritti l'Appaltatore dichiara di accettare per le opere a corpo il prezzo chiuso, cioè fisso ed invariabile senza facoltà di invocare alcuna verifica delle misure o del valore attribuito alla qualità delle opere. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
 - le relazioni tecniche e specialistiche e gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - l'elenco nuovi prezzi e analisi prezzi
 - il computo metrico estimativo;
 - il piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i, o quando previsto, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al medesimo articolo di legge richiamato.;
 - Il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs 81/08 e s.m.i , quando previsto;
 - la stima dei costi per la sicurezza;
 - il cronoprogramma dei lavori;
 - le polizze di garanzia, in particolare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi previste dal D.lgs. 36/2023,
 - Patto d'Integrità approvato dal Comune di Cinisello Balsamo sebbene non materialmente allegato.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché le norme tecniche di riferimento e in particolare:
 - norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
 - norme tecniche per le costruzioni;

- il "Volume Specifiche Tecniche" del Prezzario Regionale delle opere pubbliche edizione anno corrente di Regione Lombardia
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
 - l'analisi prezzi aggiuntivi.

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto è stipulato secondo quanto disposto dall'art. 18 e dall'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023 entro i successivi trenta giorni senza applicazione dei termini dilatori.
2. La stipulazione del contratto è subordinata:
 - a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
 - dei requisiti di ordine generale circa l'assenza di cause di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione alle procedure d'appalto di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti (artt. 94 e 95);
 - dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali) di cui al Capo III del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti (art. 100) previsti dalla lex specialis di gara;
 - b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice dei contratti, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni a terzi (R.C.T.), in conformità alle prescrizioni dello Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) alla positiva verifica dell'applicazione del CCNL edilizia industria vigente per le opere edili ovvero alla positiva verifica dell'applicazione del differente contratto collettivo adottato con equivalenza di tutele rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante;
 - d) alla positiva verifica circa il possesso della patente di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, ovvero al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
 - e) alla presentazione di un Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008;
 - f) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma della Legge n. 55/1990; in

caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

g) al versamento delle spese contrattuali.

3. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto.
4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto in particolare per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
5. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa all'appalto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei Lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione e la Stazione Appaltante può procedere all'escussione della garanzia provvisoria (ove prestata) e al riaffidamento dell'appalto.

ART. 8 bis – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 122 e 124 del Codice dei contratti.
2. Trova applicazione quanto disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 68 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

ART. 8 ter – CLAUSOLA ANTIMAFIA, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E WHITE LIST

1. La stipulazione e l'esecuzione del contratto sono subordinate al pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa e di contrasto alla criminalità organizzata, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
2. La Stazione Appaltante procede, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, all'acquisizione della documentazione antimafia e alle verifiche presso la competente Prefettura.

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria struttura societaria, degli assetti proprietari, degli organi di amministrazione e dei soggetti rilevanti ai fini della normativa antimafia.
4. In caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva o di accertata sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011:
 - la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, se non è ancora intervenuta la stipula del contratto;
 - ovvero alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., se già stipulato.
5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a:
 - utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - indicare in ogni transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
6. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
7. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
8. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dalla normativa vigente, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono risultare iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituiti presso le Prefetture competenti.
9. L'Appaltatore è tenuto a verificare e garantire che tutti i soggetti della filiera dell'appalto, operanti nelle attività a rischio, siano regolarmente iscritti nelle suddette white list.
10. La mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi di cui al presente articolo comporta:
 - il divieto di stipula o prosecuzione del contratto o subcontratto;
 - la risoluzione del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, ivi inclusi subappaltatori, subcontraenti e fornitori.
12. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal presente Capitolato in materia di subappalto, risoluzione del contratto e verifiche dei requisiti.

ART. 9 – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da

individuare inderogabilmente negli uffici comunali, dove il R.U.P. e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

2. L'appaltatore ha l'obbligo altresì, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, di comunicare per iscritto il nominativo del proprio rappresentante. Nel caso, dev'essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori **ha il diritto di esigere** il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali

ART. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, SUI SISTEMI E SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati grafici del progetto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto disciplinato nell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e in particolare quanto segue:
 - a) I materiali e i componenti devono essere conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti progettuali, nonché corrispondere alle prescrizioni del Capitolato ed essere della migliore qualità.
 - b) I materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto saranno rifiutati dal Direttore dei Lavori in qualunque tempo, con obbligo per l'Esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese (in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile). Ove l'Esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Esecutore, a carico

del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

- c) I materiali e i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
 - d) L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
 - e) Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
 - f) L'Esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
 - g) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
 - h) I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Esecutore e sono rifiutati dal direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze (il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito).
 - i) Rimangono a carico dell'Esecutore prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato disposte dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante.
 - j) I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
 - k) Si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.lgs. n. 106/2017 e in generale alle specifiche norme tecniche in vigore in particolare quelle relative ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 – Suppl. Ord. n. 8).

CAPO III – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1 non sono richieste le "garanzie provvisorie" di cui all'art. 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'art. 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la "garanzia provvisoria", il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento ed è costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.

ART. 11 bis - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto è richiesta una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione a titolo di "garanzia definitiva" pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste ai successivi commi.
3. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta (ove prestata) da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità allo schema tipo 1.2 (1.2.1 nel caso di più garanti) e relative schede tecniche allegati al D.M. n. 193/2022, nonché al Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

6. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali.
8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11 ter – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice dei contratti.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

A. POLIZZA «CONTRACTORS ALL RISKS» (C.A.R)

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice dei contratti, l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, costituisce e consegna una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; in caso di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta

efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del Certificato di collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati **deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi demolizione e sgombero, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori**; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per un massimale corrispondente all'importo del contratto, in considerazione della tipologia di lavori e dello stato dei luoghi, e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. **La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) **non inferiore a 2.500.000,00 euro**, in considerazione della tipologia di lavori e dello stato dei luoghi.
5. La garanzia di cui al comma 3 dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, ecc.), da cause di forza maggiore, da incendio, esplosione e scoppio e da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo.
6. La garanzia di cui al comma 3 dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti da vibrazione, da incendio, esplosione e scoppio anche causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo, da rimozione, franamento o cedimento di terreno, i danni arrecati a cavi e conduttore sotterranee e i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, i danni da polvere, danni per inquinamento accidentale.
7. La polizza dovrà contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.
8. Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, consulenti, Comune di Cinisello Balsamo, anche nella sua qualità di Committente, Direttore dei Lavori e assistenti con funzione di Direttore operativo o di Ispettore di cantiere, Responsabile dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudatore in corso d'opera e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera. Si dovrà inoltre precisare che si intendono compresi tra gli assicurati anche i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere.
9. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
10. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 68, comma 9 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

11. L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso il competente Ufficio del Comune di Cinisello Balsamo.
12. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia delle garanzie di cui al presente articolo nei confronti della Stazione Appaltante.

B. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)

1. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile prestatori d'Opera (R.C.O.) per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto del presente Schema di contratto, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro con il limite non inferiore ad € 1.500.000,00 per prestatore infortunato.
2. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 – VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori sentito il Responsabile Unico del Progetto.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

ART. 14 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI E MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto dei lavori oggetto dell'appalto che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del Contratto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. Ai fini del presente articolo, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, lett. r) dell'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali.
3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 15 – NUOVI PREZZI APPLICABILI AI LAVORI

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - desumendoli dall'Elenco Prezzi Unitari di progetto;
 - ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
 - quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi prezzi.
2. Secondo le disposizioni di legge vigenti, ai fini contrattuali per tutte le voci e le lavorazioni non contemplate nell'elenco prezzi unitari di progetto si farà riferimento al Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia vigente, ed in subordine al listino prezzi Opere edili ed affini della Camera di Commercio di Milano e Provincia vigente.
3. Le analisi prezzi devono essere effettuate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 e in particolare secondo i "Criteri per la redazione dell'analisi prezzi di opere compiute" previsti nel Prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Lombardia – ..."
4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Esecutore, e approvati dal Responsabile Unico del Progetto. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
6. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 16 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

1. Relativamente alle modalità d'esecuzione dei lavori previsti in contratto, norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti d'accettazione dei materiali e componenti, specifiche di prestazione, le modalità di prove, altresì, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, all'ordine da tenersi nello svolgimento delle specifiche lavorazioni, si farà riferimento alla normativa UNI, UNI-EN, UNI-CIG, ISO, C.N.R. e C.E.I. nonché a tutta la normativa specifica in materia.
2. Si evidenzia che i lavori oggetto del presente appalto sono soggetti al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con specifico riferimento ai criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Qualora fosse necessario inserire nell'appalto prodotti o materiali bisognerà attenersi alle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 17 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene ed edilizio, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, in relazione al tipo di intervento da effettuare, al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Appaltatore dovrà essere in regola con le disposizioni previste nel Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024 n° 132 relative alla patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

ART. 18 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1) lett. a) del D.lgs 81/08 e s.m.i, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto D Lgs 81/08 e s.m.i, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 90, comma 9 e all'allegato XVII al D.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;
 - f) una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere.
4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1 lettera i) del D.lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dall'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1 lettera i) del D.lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
5. Fermo restando quanto previsto all'art. 49, l'Impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008.
6. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 19 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2 al citato D.lgs. n. 81/2008.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a) costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione dei lavori e nelle more degli stessi adempimenti:
 - qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
 - qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.
 4. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l'Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del Contratto.
 5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra le parti relativo all'appalto dei lavori di cui al presente documento.
 6. Per ogni contestazione giustificata della Committente o del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento viene applicata una penale di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00).

ART. 19 bis – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre e consegnare alla Stazione appaltante e al coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, qualora nominato, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 30 (trenta) prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza, ai sensi del D.lgs 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.

4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis del D.lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.lgs. n. 81/2008.
5. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

ART. 20– MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
 - per intervenute nuove disposizioni normative in materia sicurezza, altresì, di prevenzione degli infortuni la tutela della salute dei lavoratori.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

ART. 20 bis– OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli allegati della medesima norma.
2. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione

dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC). L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII;
 - a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
 - a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
5. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori.
7. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

CAPO VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 21 – SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

1. Il soggetto affidatario esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice dei contratti e ai fini del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce comunque subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice dei contratti, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire a propria cura la prevalente quota delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice dei contratti, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, i lavori subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 3 del Codice dei contratti e ai fini del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi (purché tali attività non costituiscano lavori):
 - l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;
 - le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
6. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- b) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del Codice dei contratti;
- c) l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- d) l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e) l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante ai sensi della lettera d), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi della normativa di riferimento, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale circa l'assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione alle procedure d'appalto di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti (artt. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali) di cui al Capo III del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti (art. 100);
 - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato recante puntuale indicazione dell'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici. In particolare, è richiesto apposito computo metrico estimativo indicante le specifiche lavorazioni oggetto di affidamento in subappalto ed i relativi prezzi applicati;
- f) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata; a tale scopo, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia.

7. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice dei contratti, l'Affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto

dall'art. 11 del Codice dei contratti. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;

- c) ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice dei contratti, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30% (trenta per cento), alla medesima categoria omogenea di attività, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del articolo 11, comma 2-bis del Codice dei contratti, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) ai sensi dell'art. 119, comma 13 del Codice dei contratti, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
9. È fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa rispetto a quella rilasciata qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
10. L'Appaltatore, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti.
11. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
12. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale circa l'assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione alle procedure d'appalto di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti (artt. 94 e 95). L'Amministrazione Committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
13. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ai medesimi soggetti le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
14. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

ART. 21 bis – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.
3. L'Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio Piano.
4. Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29

aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'art. 57 in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 22 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati dall'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei casi indicati al comma 11 dell'art. 119 del Codice dei contratti:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. In caso di pagamento diretto, a norma del comma 11 dell'art. 119 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, la liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverrà secondo la procedura e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.
3. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma del comma 11 dell'art. 119 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, restando la medesima sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati

CAPO VII – MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 23 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. In particolare:
 - a) ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Codice dei contratti, al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) all'art. 3, comma 2 del presente Schema di contratto è indicato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
 - c) ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente Schema di contratto, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante;
 - d) ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del presente Schema di contratto, la stipula del contratto è subordinata alla positiva verifica dell'applicazione del CCNL edilizia industria del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022 per le opere edili ovvero alla positiva verifica dell'applicazione del differente contratto collettivo adottato con equivalenza di tutele rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante;
 - e) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - f) ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale; il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - g) l'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - h) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da ente preposto, la stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata. La Stazione appaltante dispone il pagamento, a valere sulle ritenute, di quanto dovuto per inadempienze accertate degli Enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ai sensi del comma 5 dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, la stazione appaltante opera una ritenuta dello 0,50 per cento all'emissione di ogni certificato di pagamento. Tale ritenuta è liquidata sul conto finale dopo l'approvazione del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla legge, previa verifica di assenza delle inadempienze verso gli enti previdenziali, assicurativi e nei casi previsti, la cassa edile.
4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una **apposita tessera di riconoscimento**, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi di cui al comma precedente, devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 23 bis – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, DIFFIDA AD ADEMPIERE, ESECUZIONE D'UFFICIO IN DANNO DEI LAVORI

1. Fatto salvo quanto previsto ai dell'art. 121 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante **può risolvere il contratto** senza limiti di tempo nei casi previsti dall'art. 122, comma 1 lett. a), b), c) e d) del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante **deve risolvere** il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore ricorrano le circostanze di cui all'art. 122, comma 2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un **grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali** da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023. Il Direttore dei Lavori invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni **ritardi per negligenza** dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto nei casi e con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 122 del Codice dei contratti.
6. Il R.U.P., nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.
8. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza

di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

10. In caso di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio e negli altri casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 124 del Codice dei contratti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione, la Stazione Appaltante procede nel seguente modo:

- a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta ovvero, per motivate ragioni che la Stazione Appaltante ritenesse di far valere, alle condizioni proposte in fase di gara dall'operatore economico interpellato, ponendo a carico dell'originario aggiudicatario la maggiore spesa;
- b) in caso di indisponibilità dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, pone a base d'asta del nuovo appalto, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- c) pone a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - III. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore alle disposizioni del Direttore dei Lavori, o in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tali da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni o da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, la Stazione Appaltante assegna all'Esecutore, mediante diffida, un congruo termine per adempiere alle obbligazioni contrattuali contestate, decorso infruttuosamente il quale, la stessa ha la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni contestate o non ultimate, in particolar modo quelle necessarie per evitare interruzioni di pubblico servizio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese sostenute.

12. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del D.lgs. n. 159/2011 interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa a un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione

del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

ART 24 bis - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Committente ha diritto di revocare il provvedimento di aggiudicazione nel caso in cui l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, non dimostri il possesso dei mezzi d'opera, delle attrezzature, dei materiali e della manodopera necessari per fare fronte alle lavorazioni oggetto d'appalto.
2. Il Committente ha diritto di risolvere il contratto, oltre che nei casi di cui all'art. 122 del Codice dei contratti, nel caso in cui l'Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - mancata sottoscrizione del contratto d'appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati dalla stessa;
 - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dai provvedimenti stessi;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto;
 - sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
 - affidamenti in sub-affidamento in carenza del controllo del Committente;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e, in particolare, mancato rispetto delle tutele normative ed economiche dei lavoratori impiegati nell'appalto rispetto al contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai Piani di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
 - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 81/2008;
 - violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010);
 - mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 (venti) giorni dalla formale messa in mora;
 - perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal Comune di Cinisello Balsamo;
 - mancata iscrizione alla White List, o mancato rispetto del Decreto Legislativo n. 159/11, art. 85, comma 3
 - ogni altro caso previsto dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Nelle ipotesi previste nel presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 122 del Codice dei contratti e di ogni altra disposizione normativa vigente al riguardo.
 5. Nelle ipotesi previste nel presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata R.R oppure posta certificata elettronica PEC. Resta ferma l'applicazione dell'art. 122 del Codice dei contratti e di ogni altra disposizione normativa vigente al riguardo.

ART 24 ter - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

1. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Esecutore è obbligato a provvedere, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, al fine della riconsegna e dell'immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

3. In caso di ritardo dell'Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in 100 euro per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

ART. 24 quater – RECESSO DAL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dagli art. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 (il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti).
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
3. L'Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.
5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
- 7.

ART. 24 quinquies - PATTO D'INTEGRITÀ

1. Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d'Integrità, ai sensi di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal Comune di Cinisello Balsamo

ART. 25 – ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

1. Le opere, le prestazioni e le eventuali varianti rispetto al progetto, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.
2. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento all'amministrazione dei danni eventuali.
3. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.
4. Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.
5. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che, per fatti, comportamento o altro motivo, non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
6. A richiesta dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori provvederà a dare disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori o dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. Altresì, rimane in capo all'appaltatore ogni responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dallo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 bis – ACCERTAMENTO DELLE OPERE

1. Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno tratti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.
2. In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti e all'emissione dei certificati di pagamento.
3. Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.
4. Se, per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.



CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 26 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a formale richiesta scritta da parte dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore ed entro 30 (trenta) giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori invia il certificato di ultimazione dei lavori al R.U.P. che ne rilascia copia conforme all'Esecutore.
2. In sede di accertamento in contraddittorio di cui al comma precedente, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi di ultimazione dei lavori prevista dall'apposito articolo del presente Scema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.
4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e guardiania dell'opera; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
5. **Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per l'accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.**

ART. 27 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Progetto, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. L'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale circa lo stato delle opere, sottoscritto anche dall'Esecutore, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. Ove l'organo di collaudo non sia nominato, le verifiche e le constatazioni di cui sopra sono effettuate dal Direttore dei Lavori, che procede anche alla redazione del verbale di accertamento.
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Esecutore.
6. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO IX - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART. 28 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Dopo la stipulazione del contratto d'appalto, che deve aver luogo nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto dispone al Direttore dei Lavori la consegna dei lavori non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.
2. Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini sopraindicati per negligenza dell'Appaltatore o lo stesso non provveda alla consegna di tutta la documentazione richiesta e necessaria alla redazione del contratto e alla stipulazione dello stesso nei tempi anzidetti, la Stazione Appaltante provvederà a sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto; inoltre, l'aggiudicazione dell'appalto verrà riaffidata secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento e l'aggravio di costi sostenuti dalla Stazione Appaltante verrà addebitato all'Impresa responsabile dell'inadempienza anzidetta.
3. Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
4. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Esecutore. Dalla data di detto verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori previsto nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori.
6. È altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi del comma 9 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
7. Se nel giorno fissato e comunicato, senza giustificato motivo, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine perentorio l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione Appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura

per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
9. È facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nel caso in cui ciò costituisca grave danno per la stessa, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità, all'aggravio dei tempi e dei costi e alla perdita di finanziamenti. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, qualora si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
10. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito all'area di cantiere, ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
11. L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente iniziare effettivamente i lavori non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna e in caso di ritardo sarà applicata **una penale giornaliera pari all' 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale**; qualora il ritardo superasse 30 (trenta) giorni dalla data del verbale anzidetto la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

ART. 29 - TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 540** (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente anche nei mesi estivi. Nel caso di fermo cantiere per cause non dipendenti da condizioni meteorologiche, saranno applicate le penali previste al successivo articolo.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto:
 - a) delle ferie contrattuali;
 - b) del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori;
 - c) del tempo per l'impianto e rimozione del cantiere;
 - d) dell'esecuzione delle opere come previsto dal cronoprogramma dei lavori;
 - e) dall'uso di particolari attrezzature rumorose etc., solo nelle ore o in zone ove non si rechi disturbo alle attività dello stabile o vicinali. (In tal senso il Direttore lavori provvederà ad emettere ordine di servizio);
 - f) delle eventuali interferenze presenti;
 - g) delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. L'Appaltatore si obbliga, ferme restando le prescrizioni all'impresa in sede di schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, alla rigorosa ottemperanza delle scadenze inderogabili fissate dal cronoprogramma dei lavori, che rappresenta la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, con l'indicazione dell'importo dei vari stati d'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
4. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sarà contraddistinta da uno specifico ed autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

ART. 30 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. L'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, sarà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, in caso di non rispetto delle scadenze fissate dal cronoprogramma dei lavori e in caso mancato rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere previsto nel presente Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera **dell'1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, altresì, la detta penale verrà applicata nel caso di non rispetto della tempistica prevista per le specifiche fasi di lavoro indicate nel cronoprogramma dei lavori.
3. Tanto tutte le penali previste nel presente articolo, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, verranno contabilizzate in detrazione in occasione della redazione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; altresì, nello stato finale nelle somme a debito dell'Impresa e spetterà insindacabilmente al Responsabile Unico del Procedimento stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.
4. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 e in particolare nell'Allegato II.14. e nel DM n.49/2019.
5. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale il Responsabile unico del procedimento potrà intimare all'appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandoli almeno 10 (dieci) giorni per ultimarli; decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione d'ufficio dei lavori mancanti in ritardo.
6. La penale, prevista al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - c) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma contrattuale dei lavori o programma di esecuzione delle lavorazioni presentato dall'Impresa.

7. La penale irrogata ai sensi del presente articolo, comma 6, lettera c), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma dei lavori.
8. La penale di cui al comma 6, lettera a) e lettera c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 6, lettera b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
9. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto in materia di risoluzione del contratto. Rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
10. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L'Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate e iniziate.
11. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
12. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 30 bis – PREMI DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 verrà riconosciuto un premio di accelerazione, pari a allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale.
2. Al fine del riconoscimento del premio di accelerazione le prestazioni ultimate in anticipo dovranno risultare a perfetta regola d'arte, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, che potrà valutare, in relazione alla qualità dei lavori eseguiti, una congrua decurtazione del premio o la disapplicazione.
3. L'ammontare complessivo del premio di accelerazione, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce "imprevisti", sarà corrisposto a seguito della conclusione positiva delle operazioni di collaudo.

ART. 31 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato generale d'appalto;
 - b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o concordati con questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, i subappaltatori e altri incaricati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - h) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
 - i) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - l) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - m) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali previste, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.
4. Visto che l'Amministrazione non dispone di altre risorse economiche da destinare all'appalto, se non quelle derivanti dal finanziamento del bando Regionale, il termine di esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto di appalto previsto per rispettare le tempistiche stabilite nel predetto bando e pertanto il suo mancato rispetto costituisce grave errore contrattuale con conseguente risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice. Il solo mancato rispetto di una scadenza intermedia come indicata nel presente capitolato, comporta la facoltà per la stazione appaltante il diritto di procedere alla risoluzione in danno per causa imputabile alla ditta appaltatrice.
- A seguito di quanto sopra la stazione appaltante non concederà e non potrà concedere proroghe sui termini contrattuali stabiliti.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale dei lavori o cronoprogramma che determina un importo complessivo delle penali per ritardo superiore al 10% (10 per cento) dell'importo contrattuale dei lavori, produce, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
3. Anche in questo caso sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 32 bis – EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010.

CAPO X - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 33 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 15 (quindici) giorni prima della data di consegna dei lavori, e comunque prima della data del verbale di consegna, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori e alla Stazione appaltante un proprio dettagliato programma operativo delle lavorazioni da eseguire e dei relativi importi, con allegato grafico, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione dei lavori e con le previsioni contenute nel cronoprogramma contrattuale e nel programma dei lavori indicato nel Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs 81/2008, altresì, con i tempi dell'utenza e le interferenze previste in progetto. Detto programma esecutivo delle lavorazioni elaborato dall'impresa deve essere approvato dal Direttore dei lavori e, qualora nominato, anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione, mediante l'apposizione del proprio visto, entro 5 (cinque) giorni dal formale ricevimento, salvo richiesta d'integrazione o modifica da parte di dette figure. Trascorso il predetto termine senza che il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si siano pronunciati, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall'esecutore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportuno senza che ciò comporti, da parte dell'esecutore, motivo per richieste o particolari diritti.
3. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato a richiesta della Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per situazioni impreviste o al fine di favorire la miglior esecuzione dei lavori, altresì, nei seguenti casi:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) qualora, per intervenute e impreviste esigenze della Stazione Appaltante o legate ad a viabilità, manifestazioni, attività e servizi siano incompatibili con la fase di lavorazione prevista.
4. Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potrà ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), è impegnativo per l'esecutore che ha l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalità prescritta.
 5. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel cronoprogramma contrattuale relativo ai lavori oggetto dell'appalto.
 6. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 30, si deve tenere conto del rispetto delle soglie previste nel cronoprogramma contrattuale approvato dalla stazione appaltante, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.

CAPO XI - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

ART. 34 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI E PROROGHE

1. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori:
 - nei casi previsti dall'art. 121 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione, secondo le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;
 - nei casi previsti dall'art. 121 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, secondo le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il verbale di sospensione, redatto ove possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, è controfirmato dall'Appaltatore e deve essere inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione.
3. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, se ne fa espressa menzione nel verbale di sospensione e si annotano le riserve sul registro di contabilità: in tal caso si procede alla presenza di due testimoni, i quali sottoscrivono il verbale stesso.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale inoltrato al R.U.P.; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
5. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.
7. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
8. Qualora l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
10. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spettano all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.
11. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante, purché le domande pervengano in congruo anticipo prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori stabilito dal contratto.

ART. 34 bis - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P

1. Il R.U.P. può disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 121 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
3. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'Esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione appaltante si oppone, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Esecutore negli altri casi.
5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

CAPO XII – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 35 - ONERI GENERALI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri e obblighi a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 per la parte non abrogata, nel Codice approvato con D.lgs 36/2023, negli elaborati e documenti del progetto approvato dalla Stazione appaltante relativo ai lavori oggetto del contratto, in tutti i piani di sicurezza, sono altresì, a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono del presente articolo.
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte.
3. L'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. Altresì, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria.
4. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
5. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
6. L'obbligo dell'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a discrezione e in ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori e/o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori e/o dal collaudatore su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto; prelievo che deve essere debitamente datato e conservato ed appositamente registrato dal Direttore dei lavori;
7. La fornitura d'idoneo quantitativo di materiali e componenti per la campionatura degli stessi da parte del Direttore dei lavori per accettazione degli stessi prima della loro messa in opera.
8. Il mantenimento fino al collaudo provvisorio dei lavori delle: lavorazioni eseguite, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati adiacenti le opere realizzate e lo stato di messa in sicurezza dell'opera e delle aree oggetto dei lavori.

9. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo la regola dell'arte o le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
10. Concedere, su richiesta della direzione lavori o della Stazione appaltante, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
11. S'intendono a totale carico dell'appaltatore i seguenti oneri previsti nelle spese generali comprese nel prezzo dei lavori:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi vi inclusi i costi per la pulizia del cantiere nonché per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per la realizzazione e manutenzione delle vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere, ivi inclusi i costi per la pulizia delle vie di transito e di accesso al cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) le spese per gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
12. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Comunale presenti nell'area di cantiere.
13. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri, le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas/metano, fognatura, telefono, etc., necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. Altresì sono a carico dell'appaltatore: la richiesta all'Ufficio competente del permesso di occupazione di suolo pubblico, il pagamento delle eventuali spese connesse al rilascio di tale permesso e la richiesta eventuali di passi carrabili e altre licenze o permessi.
L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
14. L'esecuzione o la presentazione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal progetto o sia richiesto dal Direttore dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
15. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura e manutenzione delle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico è ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale e del Codice della strada. Altresì, la fornitura e manutenzione l'illuminazione notturna del cantiere.
16. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
17. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e comunque obbligatoriamente prima della presa in carico dell'opera da parte della Stazione appaltante, di idoneo quantitativo di materiale di scorta per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, sulla base delle quantificazioni e precisazioni indicate dal Direttore dei lavori con ordine di servizio. Altresì, il deposito alla Stazione appaltante, accompagnato da apposita lettera di consegna, di n° 3 (tre copie) debitamente divise e numerate, nonché, contrassegnate da appositi cartellini di riconoscimento, di tutte le chiavi dei serramenti e/o serrature installate nell'appalto.
18. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

19. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
20. L'appaltatore è tenuto ad effettuare il coordinamento scavi, prima della realizzazione dei lavori, richiedendo presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ed altri eventuali proprietari o gestori delle reti di sottoservizi) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
21. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, cessate di cantiere e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere praticabili e in sicurezza i passaggi pubblici e privati.
22. Le spese, le opere e i lavori necessari per lo sgombero del cantiere entro tre settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Altresì, le spese per la rimozione dei materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto e le spese relative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.
23. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
24. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
25. **L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" dell'opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.**

26. sono a carico dell'appaltatore Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, con esclusione delle competenze spettanti al Collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione.
27. L'Appaltatore deve dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante circa il reperimento/la scoperta, nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.lgs. n. 42/2004. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità. Ai sensi dell'art. 35 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.
28. L'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la Direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario. L'Appaltatore dovrà attenersi ai vigenti Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative.
29. Tutti gli obblighi e oneri generali specificati nei precedenti commi del presente articolo sono interamente a carico dell'Appaltatore e si intendono interamente compensati nel prezzo contrattuale.

ART. 36 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI O PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante adeguata documentazione fotografica, in numero e dimensioni idonee, necessaria a documentare le lavorazioni delle opere in corso indicate dai soggetti anzidetti, e/o relativa a interventi di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica dovrà essere in formato cartaceo o digitale a colori e facilmente riproducibile, altresì, recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
2. L'appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure e alle verifiche delle opere realizzate e/o da contabilizzare, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori e sottoscritti dallo stesso;
 - c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori, che, per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, il rapportino giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori;
 - e. all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre al Direttore dei lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche). Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
3. Relativamente alla condotta dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, è previsto che:
- a. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire, con atto scritto pubblico e depositato presso l'amministrazione committente, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori previsti nel contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'amministrazione committente provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori del sopraindicato mandato.
 - b. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza quotidiana sul luogo dei lavori.
 - c. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
4. Relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto è disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, è previsto che:
- a. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.;
 - b. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
 - c. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145.
 - d. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al RUP e al Direttore dei lavori il nominativo di un proprio Direttore tecnico di cantiere, competente per legge

all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire, assicurando e garantendo sempre la presenza dello stesso sul luogo di lavori oggetto dell'appalto durante lo svolgimento dei medesimi.

- e. L'impresa aggiudicataria deve garantire, anche in caso di subappalto dei lavori, la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante.
 - f. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 - g. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento, per indisciplina, incapacità o grave negligenza, del direttore di cantiere o altro dipendente dell'appaltatore. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'esecuzione dei lavori e nell'impiego dei materiali.
5. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
 6. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.lgs 50/2016; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore
 7. L'Appaltatore deve fornire alla Direzione Lavori, in forma scritta, tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni necessarie per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.
 8. L'Appaltatore deve assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, altresì, concordando con la Direzione dei Lavori, e gli altri soggetti istituzionali preposti, le eventuali deviazioni o modifiche di traffico su strade adiacenti esistenti.

9. L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nell'area di cantiere oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dell'appaltatore. Inoltre, l'Appaltatore risponderà del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprietà di terzi siti nelle adiacenze delle opere da realizzare, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando esplicitamente - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile - delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309. L'obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'appaltatore esegue tramite subappalto/subfornitura o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo descritto nel DPCM 309/2021 citato. Le quote di cui all'articolo 47, comma 4, sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore/subfornitore/ausiliaria.
10. L'Appaltatore è inoltre obbligato a garantire, con spese a suo totale carico, eventuali danni prodotti a terzi sia durante l'esecuzione dei lavori che, dalle opere eseguite, restando altresì a suo carico gli oneri occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna finale dell'opera e fino al collaudo della stessa, indipendentemente dall'esistenza copertura assicurativa prevista dal Codice dei contratti approvato con D.lgs 50/2016.
11. Ottemperare alle disposizioni contenute nel bando di gara relative alle clausole sociali di cui all'art. 57 del D.lgs 36/2023.
12. Tutti gli obblighi e oneri particolari specificati nei precedenti commi del presente articolo sono interamente a carico dell'Appaltatore e si intendono interamente compensati nel prezzo contrattuale.

ART. 37 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, che potrà disporre degli stessi secondo le modalità indicate dal successivo comma del presente articolo.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto DM 145/00 i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto DM 145/00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. È fatta salva la possibilità, se ammessa ed altresì specificatamente autorizzata dal Direttore dei lavori sentita la Stazione appaltante, di riutilizzare i materiali di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, del presente articolo, ai fini della corretta e regolare realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

ART. 37 bis – TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. L'Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- riutilizzo presso il sito di produzione;
- attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.

Per garantire la rintracciabilità del materiale l'impresa esecutrice è tenuta a compilare, per ogni trasporto, la dichiarazione di accettazione e presa in consegna del materiale.

2. L'Esecutore deve comunque attenersi a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 120/2017.

ART. 38 – UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Oltre a quanto previsto nelle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3 del predetto decreto, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al precedente comma 1 sono i seguenti:
- a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f. calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

ART. 38 bis – PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 32 c. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, è previsto l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

ART. 39 – CUSTODIA DEL CANTIERE E MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO A COLLAUDO

1. È a totale carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione e guardiania delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il tempo intercorrente per l'esecuzione del collaudo provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorranno particolari inviti da parte della Direzione dei lavori. Ove però l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito o ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e all'atto del collaudo tutte le opere dovranno apparire in stato di ottima conservazione.

ART. 40 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Esecutore è obbligato a collocare il cartello di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna ed a lasciarlo esposto fino alla fine dei lavori. L'inadempienza alla disposizione di cui al presente comma comporta penale di euro 50 al giorno.
2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno, salvo diversa richiesta della Stazione Appaltante, numero 1(uno) esemplare del cartello indicatore di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello deve anche contenere, a richiesta della Stazione appaltante e senza ulteriori oneri per la stessa, una assonometria o prospettiva a colori raffigurante l'opera da realizzare.

ART. 41 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge n. 221/2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.
 3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione.
 4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto.
 5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO XIII - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA A CORPO

ART. 42 – LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specifiche date dalla normativa di riferimento, tenuto conto delle specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché, secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, sotto le condizioni stabilite negli elaborati progettuali e dallo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Per quanto concerne la contabilizzazione delle opere a corpo, verrà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella Tabella A di seguito riportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota a parte proporzionale al lavoro eseguito.

Tabella A

ARC-01	Demolizione edificio	39.402,39 €	0,96%
ARC-02	Trasporti, tributi ed oneri	28.644,84 €	0,70%
ARC-03	Scavi, rinterri e compattazione	3.816,90 €	0,09%
ARC-04	Opere murarie interne	198.633,15 €	4,85%
ARC-05	Opere di sottofondo interno	101.643,35 €	2,48%
ARC-06	Opere di pavimentazione e rivestimento interno	93.442,52 €	2,28%
ARC-07	Opere di controsoffitto	68.863,66 €	1,68%
ARC-08	Opere da serramentista interno	90.435,82 €	2,21%
ARC-09	Opere da verniciatore interno	19.722,02 €	0,48%
ARC-10	Assistenze murarie	45.210,33 €	1,10%
ARC-11	Opere di pavimentazione esterna	27.526,23 €	0,67%
ARC-12	Opere murarie esterne	83.287,62 €	2,03%

ARC-13	Opere di coibentazione e impermeabilizzazione	88.151,24 €	2,15%
ARC-14	Opere di sottofondo esterno	56.767,27 €	1,39%
ARC-15	Opere da serramentista esterno	439.699,36 €	10,74%
ARC-16	Opere da fabbro	4.283,73 €	0,10%
ARC-17	Opere da lattoniere di copertura	90.206,87 €	2,20%
ARC-18	Impianto ascensore	36.685,42 €	0,90%
STR-19	Scavi	89.893,15 €	2,20%
STR-20	Fondazioni	222.832,03 €	5,44%
STR-21	Opere in CLS	352.339,17 €	8,60%
STR-22	Opere prefabbricate	161.447,95 €	3,94%
STR-23	Opere in caprpenteria metallica	145.966,00 €	3,56%
STR-24	Opere in legno	93.017,01 €	2,27%
GEO-25	Vasca di laminazione	39.837,40 €	0,97%
MEC-26	Impianto di riscaldamento	203.139,25 €	4,96%
MEC-27	Impianto di condiziopnamento	220.788,52 €	5,39%
MEC-28	Impianto di estrazione forzata	9.793,79 €	0,24%
MEC-29	Impianto aeraulico	164.894,90 €	4,03%
MEC-30	Impianto idricosanitario	106.794,69 €	2,61%
MEC-31	Impianto acque meteoriche	57.066,18 €	1,39%
MEC-32	Impianto antincendio	75.993,62 €	1,86%
MEC-33	Scarichi	9.944,08 €	0,24%
MEC-34	Impianto di irrigazione	14.812,42 €	0,36%
ELE-35	Messa in sicurezza Impianto elettrico per demolizione	2.737,60 €	0,07%
ELE-36	Quadri elettrici	123.933,12 €	3,03%
ELE-37	Impianto Di terra	7.110,89 €	0,17%
ELE-38	Cavi e vie cavi	98.432,75 €	2,40%
ELE-39	Illuminazione normale-emergenza	128.549,54 €	3,14%
ELE-40	Forza motrice	34.678,78 €	0,85%
ELE-41	Impianti speciali asilo	42.170,14 €	1,03%
ELE-42	Impianti speciali CdC	70.861,94 €	1,73%
ELE-43	Fotovoltaico	101.542,36 €	2,48%
Totale Importo Lavori		4.095.000,00 €	100,00%
Oneri della Sicurezza		90.000,00 €	
Totale (Lavori + Sicurezza)		4.185.000,00 €	

ART. 43 – EVENTUALI LAVORI A MISURA

- La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dalla normativa di riferimento e nell'enunciazione delle singole voci presenti nell'elenco prezzi d'offerta; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi unitari riportati dall'Amministrazione nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'appalto o dall'elenco prezzi unitari, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
5. Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione avverrà, applicando alle quantità eseguite, i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso.

ART. 44 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. All'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta a la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. Per quanto riguarda i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti, ascensori, strutture prefabbricate in c.a. o acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilità prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla metà del prezzo contrattuale.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori qualora le loro condizioni al momento dell'utilizzo non sono più rispondenti ai requisiti e alle prestazioni richieste nel progetto, oppure dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

CAPO XIV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 45 - ANTICIPAZIONE

1. Per l'anticipazione si applica quanto previsto all'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.
2. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al D.M. n. 193/2022, d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
4. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
5. L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento, mediante trattenuta su ogni certificato di pagamento di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
6. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
7. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 46 - PAGAMENTI IN ACCONTO - STATI D'AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

1. Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d'avanzamento si procederà applicando alle quantità eseguite i prezzi posti a base d'asta, riportati nell'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati ai sensi dell'articolo di riferimento del presente documento), contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle trattenute contrattuali, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza eseguiti, raggiungono un importo pari a 697.500,00 € o qualora siano trascorsi quattro mesi dall'ultimo stato di avanzamento, qualunque sia la cifra raggiunta relativa ai lavori eseguiti.

3. Dall'effettivo raggiungimento dell'importo previsto dal precedente comma 2, il Direttore dei lavori, entro 10 (dieci) giorni, salvo proroghe di tale termine per lo svolgimento da parte dello stesso di accertamenti e/o verifiche necessarie a determinare l'effettivo ammontare dei lavori eseguiti, redige l'apposito stato d'avanzamento lavori per la liquidazione dell'importo dovuto all'appaltatore recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite oggetto di pagamento ed eventuali elenchi dei nuovi prezzi, per quest'ultimi indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
4. La restante parte dell'importo contrattuale, quale rata di saldo risultante dai conteggi finali in sede di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, verrà liquidata dalla Stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 36/2023 al termine dei lavori mediante conto finale liquidato dal collaudatore o dal Direttore dei lavori in caso di certificato di regolare esecuzione.
5. I costi relativi alla sicurezza previsti in progetto, non soggetti a ribasso d'asta, verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d'avanzamento.
6. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro i termini di legge.
7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica.
8. In sede di redazione dello stato di avanzamento lavori il Direttore lavori verificherà la documentazione relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile, tramite DURC dell'appaltatore degli eventuali subappaltatori. La liquidazione degli importi dovuti all'Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione dei Lavori le fatture dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori (quietanzate nel caso in cui non ricorra il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante) previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale.
9. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
10. Sull'importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
11. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle

disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

12. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e dovrà essere emessa a seguito del ricevimento del corrispondente buono d'ordine da parte della Stazione Appaltante.

ART. 47 – CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. Entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del verbale di ultimazione dei lavori oggetto d'appalto, il Direttore dei Lavori provvederà alla redazione del conto finale ai sensi dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. All'atto della firma, l'Esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
4. Firmato dall'Esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
5. All'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione del relativo certificato, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.
6. L'emissione del certificato di pagamento è subordinata:
 - all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - all'acquisizione dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 143/2021;
 - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
7. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia applicate, nulla ostando, e previa costituzione e consegna della cauzione o garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

8. Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
9. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e dovrà essere emessa a seguito del ricevimento del corrispondente buono d'ordine da parte della Stazione Appaltante.
10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.
11. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi e difetti dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
12. Il pagamento della rata di saldo verrà disposto dalla Stazione Appaltante solo al deposito della garanzia fideiussoria sulla detta rata ai sensi del D.lgs 36/2023.
13. L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo e il pagamento della stessa è subordinato alla consegna formale alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore della seguente documentazione:
 - a. n° 2 (due) copie (timbrate e firmate dall'appaltatore e dal Direttore dei lavori) degli elaborati grafici finali "as built", in formato cartaceo e informatico-digitale, costituenti l'aggiornamento del progetto dei lavori oggetto del contratto e riportanti tutte le varianti apportate in corso d'opera relativamente alle parti architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata;
 - b. redazione e consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità, attestazioni, schemi funzionali ed esecutivi degli impianti e/o componenti realizzate, installate e/o fornite;
 - c. manuali d'uso e di manutenzione e certificati di garanzia delle opere o componenti realizzate, installate o fornite;
 - d. cataloghi delle componenti installate dell'impianti realizzati richiesti dal Direttore dei lavori o dalla Stazione appaltante;
 - e. schede tecniche dei materiali utilizzati richieste dalla Stazione appaltante;
 - f. verbali di collaudo eseguiti dal produttore per le componenti degli impianti richieste dal Direttore dei lavori o dalla Stazione appaltante;
 - g. specifici collaudi richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore o dalla Stazione appaltante, attestanti la realizzazione e funzionalità a regola d'arte di componenti installate o degli impianti realizzati.
 - h. tutta la documentazione di rito richiesta dal Direttore dei lavori e necessaria alla dimostrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste in contratto (es. dichiarazione di conformità, certificazioni di resistenza al fuoco, rispondenza dei materiali a norme UNI – CEI etc., prove strumentali e di laboratorio, e quant'altro richiesto)
 - i. La mancata produzione dei predetti documenti o elaborati grafici sospende la liquidazione della rata di saldo dei lavori.

In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore a quanto previsto nel presente comma, la Stazione appaltante, al fine di poter garantire l'uso e alla funzionalità dell'opera realizzata, si riserva la facoltà di poter reperire direttamente o tramite il Direttore dei lavori o il Collaudatore, tutta la

documentazione e le certificazioni mancanti, addebitando le relative spese sostenute all'Appaltatore.

ART. 48 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. In caso di inottemperanze, accertate dalla Stazione Appaltante o a essa segnalate da Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata. La Stazione Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute, di quanto dovuto per inadempienze accertate degli Enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge

ART. 49 - REVISIONE PREZZI

1. Si applica la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Quando l'applicazione dell'art.60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'art.122, comma 5, del codice.
3. La modalità di attuazione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico e degli indici disponibili, è disciplinato dall'allegato II.2 Bis del codice.
4. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato secondo le disposizioni di cui all'allegato II.2 Bis, varia in aumento o diminuzione,

rispettivamente del 3 o del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

5. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori.
6. L'indice sintetico è individuato con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni.

Ai fini della formazione del suddetto indice sintetico le lavorazioni previste nell'appalto risultano classificate secondo la seguente tipologia omogenea di lavorazione (TOL)

T.O.L.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	1.760.435,75 €	42,99%
T.O.L.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	43.219,29 €	1,06%
T.O.L.6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio	145.966,00 €	3,56%
T.O.L.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	513.787,12 €	12,55%
T.O.L.8	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno	93.017,01 €	2,27%
T.O.L.13	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica	101.542,36 €	2,48%
T.O.L.14	Impianti elettrici, tecnologici, radiofonici e antintrusione	508.474,76 €	12,42%
T.O.L.15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori	899.912,87 €	21,98%
T.O.L.20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	28.644,84 €	0,70%
		4.095.000,00 €	100,00%

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione dei lavori.

La determinazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi, sia in aumento che in diminuzione, avviene in concomitanza con la scadenza degli stati di avanzamento dei lavori.

ART. 50 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12 del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

ART. 50 bis – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore e il subappaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'appaltatore è obbligato a far rispettare la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, inserendo nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché resolvendo immediatamente i rapporti contrattuali con le controparti inadempienti rispetto ai propri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed informando contestualmente la stazione appaltante.

CAPO XV - CONTROLLI

ART. 51 – ACCERTAMENTO DELLE OPERE

1. Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica e/o misurazione delle opere compiute; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio all'esecuzione delle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non risulterebbe più possibile eseguire; come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

ART. 52 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche e prestazioni, a quanto stabilito nelle leggi, regolamenti e norme tecniche ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche eventualmente in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per

l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità, urgenza o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualità. E' vietato l'uso di materiali riciclati o usati. Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d'uso e manutenzione dovranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta dello stesso o del Responsabile unico del procedimento.
9. Il direttore dei lavori verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

CAPO XVI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO DEI LAVORI

ART. 53 – COLLAUDO

1. Trovano applicazione l'art. 116 del Codice dei contratti e la Sezione III dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti (artt. da 13 a 30).
2. La Stazione Appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera.
3. La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data d'ultimazione dei lavori.
4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, come indicato all'art. 116, comma 2 del Codice dei contratti, assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine medesimo.
5. Il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dall'art. 23, comma 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, relativamente alle riserve e con le conseguenze previste. L'organo di collaudo riferisce al Responsabile Unico del Progetto sulle singole richieste fatte dall'Esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.
6. La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori di cui all'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, entro 2 (due) mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo. Con l'atto di approvazione del collaudo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento della rata di saldo nei termini di legge, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo.
7. Il collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate (rif. art. 21, comma 8 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023).
8. L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori, n. 2 (due) copie (timbrate e firmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori) degli elaborati grafici finali "as built", in formato cartaceo e informatico/digitale, costituenti l'aggiornamento del progetto dei lavori oggetto del contratto e riportanti tutte le varianti apportate in corso d'opera relativamente alle parti architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata, nonché, prima dell'approvazione del collaudo, tutte le certificazioni e tutta l'ulteriore documentazione richiesta dal Direttore dei Lavori, dal Collaudatore o dalla Stazione Appaltante stessa

La mancata produzione dei predetti documenti o elaborati grafici sospende la liquidazione della rata di saldo dei lavori. In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore a quanto previsto nel presente comma, la Stazione Appaltante, al fine di poter garantire l'uso e la funzionalità dell'opera realizzata, si riserva la facoltà di poter reperire direttamente o tramite il Direttore dei Lavori, tutta la documentazione e le certificazioni mancanti, addebitando le relative spese sostenute all'Appaltatore

9. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che, da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal R.U.P., risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
10. Oltre agli oneri di cui all'art. 20 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
11. La Stazione Appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, fermo restando che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Esecutore. La consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del Codice Civile per i vizi e le difformità dell'opera per danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte dell'opera, nonché con la garanzia per i gravi difetti di cui all'art. 1669 del Codice Civile.
12. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere effettuata a cura e spese della Impresa appaltatrice, che resta quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nei termini assegnati dal Direttore dei Lavori.
13. Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'Impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva salvo ritenerla in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'Impresa non sia dall'Amministrazione ritenuta sufficiente.

14. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi consentiti dal comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori provvederà all'emissione entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del Certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l'Esecutore non ottempererà a tale prescrizione. Il Certificato di Regolare Esecuzione conterrà almeno gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e attesterà la regolarità della posizione dell'Esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. Con l'atto di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione la Stazione Appaltante provvederà al pagamento della rata di saldo nei termini di legge, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo.
15. Resta inteso che, durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potrà effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 53 bis – DOMANDE DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune relative alle operazioni di collaudo.

CAPO XVII – DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE E MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 54 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
 - a. la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b. l'indicazione degli ordini di servizio emanati dal Direttore dei Lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal progetto esecutivo;
 - d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
 - f. Non costituiscono riserve:
 - I. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - II. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - III. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - IV. le contestazioni circa la validità del contratto;
 - V. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - VI. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

ART. 54 BIS – RISERVE DELL'ESECUTORE

NEL CASO DI CONSEGNA PARZIALE CONSEGUENTE A TEMPORANEA INDISPONIBILITÀ DELLE AREE

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

NEL CASO IN CUI NON SIA ACCOLTA L'ISTANZA DI RECESSO DELL'ESECUTORE PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI PER CAUSA DELLA STAZIONE APPALTANTE

2. Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di recesso dal contratto dell'Esecutore per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

NEL CASO DI NUOVI PREZZI

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si provvede alla formazione di nuovi prezzi, determinati ai sensi del precedente comma 7 e approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del R.U.P., ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

NEL CASO DI MANCATA RIPRESA DEI LAVORI A SEGUITO DI SOSPENSIONE

4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa. Qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

5. Il registro di contabilità è firmato dall'Esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
6. Nel caso in cui l'Esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Se l'Esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
9. Nel caso in cui l'Esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
10. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

SUL CONTO FINALE

11. L'Esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invito del R.U.P. a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
12. Se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

ART. 54 ter –CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 55 – ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste dall'art. 210 commi da 2 a 6 del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 210 Codice dei contratti, prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il R.U.P. attiva comunque l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Ai sensi dell'art. 212 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
4. Ove il valore dell'importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura della Stazione Appaltante, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento.
5. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Progetto.
6. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

ART. 55 bis – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante, in ogni fase di realizzazione dei lavori e al termine degli stessi, dovrà avvenire secondo le procedure indicate dal Codice dei contratti, con le modalità e le procedure definite dal Responsabile Unico del Progetto.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del contratto d'appalto che non fosse risolta mediante accordo bonario o transazione, ai sensi del Codice dei contratti, sarà deferita esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza). È pertanto esclusa la competenza arbitrale.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 213 del Codice dei contratti, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

CAPO XVIII –DISPOSIZIONI FINALI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI

ART. 56 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

1. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, il tutto obbligatoriamente nell'osservanza delle disposizioni contenute nei piani della sicurezza, nel programma operativo presentato, salvo il giudizio favorevole della Direzione Lavori in merito alla buona riuscita delle opere.
2. La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare all'appaltatore l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. L'ordine da tenersi nell'esecuzione delle opere previste nell'appalto e nell'andamento dei lavori dovrà essere coerente con quanto indicato relativamente alle varie singole operazioni principali di lavoro e nelle singole voci nel programma operativo dettagliato presentato.

ART. 57 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati contenuti nel contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, saranno trattati dalla Stazione Appaltante anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di L. e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

ART. 58 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs 36/2023 e s.m.i e rispettivi allegati.



ALLEGATI

ALLEGATO «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

GEN. GENERALE	
A. RELAZIONI	
082-24_PE_GEN_A00A00_01_EEL_R5	Elenco elaborati
082-24_PE_GEN_A00A00_02_REL_R2	Relazione generale
F. ELABORATI ECONOMICI	
082-24_PE_GEN_F00A00_01_CME_R1	Computo metrico estimativo
082-24_PE_GEN_F00A00_02_QTE_R1	Quadro tecnico economico
082-24_PE_GEN_F00A00_03_CSA_R4	Contratto e Capitolato speciale d'appalto
082-24_PE_GEN_F00A00_04_QIM_R0	Quadro incidenza manodopera
G. EXTRA	
082-24_PE_GEN_G00A00_01_CRO_R4	Cronoprogramma
082-24_PE_GEN_G00A00_02_CRO_R1	Cronoprogramma del cantiere
ARC. ARCHITETTONICO	
A. RELAZIONI	
082-24_PE_ARC_A00A00_01_FOT_R0	Relazione fotografica situazione attuale
082-24_PE_ARC_A00A00_02_BAR_R1	Relazione superamento barriere architettoniche
082-24_PE_ARC_A00A00_03_GDM_R1	Relazione gestione delle materie
082-24_PE_ARC_A00A00_04_PAG_R3	Piano ambientale di gestione del cantiere
082-24_PE_ARC_A00A00_05_ESE_R2	Relazione sicurezza per l'esercizio
C. ELABORATI GRAFICI SDF	
082-24_PE_ARC_C10A00_01_INQ_R0	Inquadramento corografia estratti vari
082-24_PE_ARC_C10A00_02_RET_R0	Reti tecnologiche SDF
082-24_PE_ARC_C10A00_03_PLN_R0	Planimetria generale SDF
082-24_PE_ARC_C20A00_01_PNT_R1	Piante SDF
082-24_PE_ARC_C60M00_01_PRO_R0	Prospetti e sezioni ambientali SDF
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
082-24_PE_ARC_D00A00_01_VER_R1	Verifiche urbanistiche
082-24_PE_ARC_D10A00_01_PLN_R2	Planimetria generale SDP
082-24_PE_ARC_D10A00_02_RET_R1	Reti tecnologiche SDP
082-24_PE_ARC_D20L00_01_PNT_R2	Pianta piano terra SDP
082-24_PE_ARC_D20L01_01_PNT_R4	Pianta piano primo SDP
082-24_PE_ARC_D20L02_01_PNT_R2	Pianta piano secondo SDP
082-24_PE_ARC_D20R01_01_PNT_R4	Pianta copertura SDP
082-24_PE_ARC_D24A00_01_ACC_R4	Piante accessibilità
082-24_PE_ARC_D60M00_01_PRO_R2	Prospetti SDP
082-24_PE_ARC_D70M00_01_SEZ_R2	Sezioni SDP
082-24_PE_ARC_D70M00_02_SEZ_R2	Sezioni SDP
082-24_PE_ARC_D80A00_01_PRT_R2	Particolari costruttivi 1
082-24_PE_ARC_D80A00_02_PRT_R2	Particolari costruttivi 2
082-24_PE_ARC_D80A00_03_VST_R0	Viste tridimensionali
082-24_PE_ARC_D91A00_01_PNT_R3	Piante serramenti SDP
082-24_PE_ARC_D91A00_02_SER_R3	Abaco serramenti SDP
082-24_PE_ARC_D92A00_01_PNT_R3	Piante partizioni orizzontali
082-24_PE_ARC_D92A00_02_PAV_R3	Abaco partizioni orizzontali

082-24_PE_ARC_D93A00_01_PNT_RI	Piante controsoffitti
082-24_PE_ARC_D95A00_01_PNT_RI	Piante partizioni verticali
082-24_PE_ARC_D95A00_02_PAR_RI	Abaco partizioni verticali
E. ELABORATI GRAFICI SDR	
082-24_PE_ARC_E00A00_01_DEM_RI	Demolizioni ricostruzioni e scavi
082-24_PE_ARC_E20M00_01_CFT_R0	Piante di confronto con PFTE
082-24_PE_ARC_E20M00_02_CFT_R0	Piante di confronto con PFTE
F. ELABORATI ECONOMICI	
082-24_PE_ARC_F00A00_01_CME_RI	Computo metrico estimativo architettonico
082-24_PE_ARC_F00A00_02_EPU_R2	Elenco prezzi architettonico
082-24_PE_ARC_F00A00_03_APR_RI	Analisi prezzi architettonico
082-24_PE_ARC_F00A00_04_QIM_RI	Quadro incidenza manodopera
G. EXTRA	
082-24_PE_ARC_G00A00_01_MAN_RI	Piano di manutenzione architettonico
082-24_PE_ARC_G00A00_02_CSA_R2	Capitolato speciale d'appalto architettonico
I. MODELLI SDP	
082-24_PE_ARC_I00A00_01_MOD_RI	Modello Revit Architettonico
082-24_PE_ARC_I00A00_02_IFC_RI	Modello Architettonico SDP
STR. STRUTTURE	
A. RELAZIONI	
082-24_PE_STR_A00A00_01_TEC_RI	Relazione tecnica delle strutture
B. RELAZIONI DI CALCOLO	
082-24_PE_STR_B00A00_01_CAL_RI	Relazione di calcolo delle strutture - Asilo
082-24_PE_STR_B00A00_02_FAS_RI	Fascicolo di calcolo delle strutture - Asilo
082-24_PE_STR_B00A00_03_MAT_RI	Relazione dei materiali
082-24_PE_STR_B00A00_04_FND_RI	Relazione di calcolo delle fondazioni - Asilo
082-24_PE_STR_B00A00_05_FND_R0	Fascicolo di calcolo delle fondazioni - Asilo
082-24_PE_STR_B00A00_06_CAL_R2	Relazione di calcolo delle strutture - Polifunzionale
082-24_PE_STR_B00A00_07_FAS_RI	Fascicolo di calcolo delle strutture - Polifunzionale
082-24_PE_STR_B00A00_08_FND_RI	Relazione di calcolo delle fondazioni - Polifunzionale
082-24_PE_STR_B00A00_09_FND_R0	Fascicolo di calcolo delle fondazioni - Polifunzionale
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
082-24_PE_STR_D00A00_01_TRC_RI	Pianta tracciamento - Asilo e Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_02_FND_RI	Pianta fondazioni e sezioni globali - Asilo
082-24_PE_STR_D00A00_03_FND_RI	Pianta fondazioni e sezioni globali - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_04_SL1_RI	Pianta 1° solaio e dettagli - Asilo
082-24_PE_STR_D00A00_05_SL1_RI	Pianta 1° solaio e dettagli - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_06_SL2_RI	Pianta 2° solaio e dettagli - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_07_SL3_RI	Pianta 3° solaio e dettagli - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_08_SEZ_RI	Sezione totale - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_09_TRF_R0	Travi di fondazione e dettagli - Asilo
082-24_PE_STR_D00A00_10_TRF_RI	Travi di fondazione e dettagli - Polifunzionale - Parte 1
082-24_PE_STR_D00A00_11_TRF_R0	Travi di fondazione e dettagli - Polifunzionale - Parte 2
082-24_PE_STR_D00A00_12_TRF_R0	Travi di fondazione e dettagli - Polifunzionale - Parte 3
082-24_PE_STR_D00A00_13_TRI_RI	Pilastri Setti e Travi 1° Impalcato - Asilo
082-24_PE_STR_D00A00_14_TRI_R0	Travi 1° Impalcato - Polifunzionale - Parte 1
082-24_PE_STR_D00A00_15_TRI_R0	Travi 1° Impalcato - Polifunzionale - Parte 2

082-24_PE_STR_D00A00_16_TR2_RO	Travi 2° Impalcato - Polifunzionale - Parte 1
082-24_PE_STR_D00A00_17_TR2_RO	Travi 2° Impalcato - Polifunzionale - Parte 2
082-24_PE_STR_D00A00_18_TR2_RO	Travi 2° Impalcato - Polifunzionale - Parte 3
082-24_PE_STR_D00A00_19_TR3_RO	Travi 3° Impalcato - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_20_SOL_RI	Solai e dettagli - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_21_PIL_RO	Pilastri e dettagli - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_22_SET_RO	Setti e dettagli - Polifunzionale - Parte 1
082-24_PE_STR_D00A00_23_SET_RO	Setti e dettagli - Polifunzionale - Parte 2
082-24_PE_STR_D00A00_24_NOD_RO	Nodi in acciaio - Polifunzionale - Parte 1
082-24_PE_STR_D00A00_25_NOD_RO	Nodi in acciaio - Polifunzionale - Parte 2
082-24_PE_STR_D00A00_26_SCA_RI	Scala in calcestruzzo e dettagli - Polifunzionale
082-24_PE_STR_D00A00_27_SCA_RO	Scala in legno e dettagli - Polifunzionale
F. ELABORATI ECONOMICI	
082-24_PE_STR_F00A00_01_CME_RI	Computo metrico strutturale
082-24_PE_STR_F00A00_02_EPU_RI	Elenco prezzi unitario strutturale
082-24_PE_STR_F00A00_03_QIM_RI	Quadro incidenza manodopera strutturale
082-24_PE_STR_F00A00_04_APR_RI	Analisi prezzi strutturale
G. EXTRA	
082-24_PE_STR_G00A00_01_MAN_RO	Piano manutenzione delle strutture
082-24_PE_STR_G00A00_02_CSA_RO	Capitolato speciale d'appalto strutturale
I. MODELLI SDP	
082-24_PE_STR_I00A00_01_MOD_RI	Modello strutturale SDP
082-24_PE_STR_I00A00_02_IFC_RI	Modello strutturale SDP
GEO. GEOLOGIA	
A. RELAZIONI	
082-24_PE_GEO_A00A00_01_REL_RO	Relazione geologica e sismica
082-24_PE_GEO_A00A00_02_REL_RO	Relazione geotecnica
082-24_PE_GEO_A00A00_03_REL_RO	Relazione tecnica opere per invarianza idraulica
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
082-24_PE_GEO_D10A00_01_PNT_RO	Planimetria opere per invarianza idraulica
F. ELABORATI ECONOMICI	
082-24_PE_GEO_F00A00_01_CME_RO	Computo metrico estimativo per opere di invarianza idraulica
082-24_PE_GEO_F00A00_02_EPU_RO	Elenco prezzi unitari per opere di invarianza idraulica
082-24_PE_GEO_F00A00_03_QIM_RO	Quadro incidenza manodopera per opere di invarianza idraulica
G. EXTRA	
082-24_PE_GEO_G00A00_01_MAN_RO	Piano di manutenzione per opere di invarianza idraulica
ELE. ELETTRICO	
A. RELAZIONI	
082-24_PE_ELE_A00A00_01_REL_R3	Relazione tecnica impianti elettrici
B. RELAZIONI DI CALCOLO	
082-24_PE_ELE_B00A00_01_CIL_R3	Calcoli illuminotecnici
082-24_PE_ELE_B00A00_02_VDQ_R2	Verifiche e dimensionamenti quadri elettrici
082-24_PE_ELE_B00A00_03_FTV_R1	Relazione di calcolo impianto fotovoltaico
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
082-24_PE_ELE_D52M00_01_CAV_R1	01_PLAN. GEN. SDP - Distr. cavidotti ed impianto di terra
082-24_PE_ELE_D53M00_01_DIS_R2	02_PLAN. GEN. SDP - Distr. principali

082-24_PE_ELE_D54L00_01_ILL_R2	03_PLAN. GEN. SDP - Illuminazione normale ed emergenza piano terra
082-24_PE_ELE_D54L01_01_ILL_R1	11_PLAN. GEN. SDP - Illuminazione normale ed emergenza piano primo
082-24_PE_ELE_D54L02_01_ILL_R1	12_PLAN. GEN. SDP - Illuminazione normale ed emergenza piano secondo
082-24_PE_ELE_D55M00_01_AIM_R1	04_PLAN. GEN. SDP - Allacciamenti impianto meccanico
082-24_PE_ELE_D55M00_02_FMI_R0	05_PLAN. GEN. SDP - Forza motrice ed impianti speciali
082-24_PE_ELE_D57M00_01_ANT_R2	06_PLAN. GEN. SDP - Antincendio e diffusione sonora
082-24_PE_ELE_D58M00_01_FTV_R2	07_PLAN. GEN. SDP - Impianto fotovoltaico
082-24_PE_ELE_D59A00_01_SQE_R1	08_Schemi quadri elettrici SDP
082-24_PE_ELE_D59A00_02_BLC_R3	09_Schemi a blocchi SDP
082-24_PE_ELE_D80A00_01_PAR_R1	10_Particolari costruttivi SDP
F. ELABORATI ECONOMICI	
082-24_PE_ELE_F00A00_01_CME_R4	CME OPERE IE
082-24_PE_ELE_F00A00_02_EPU_R3	Elenco prezzi unitari impianti elettrici
082-24_PE_ELE_F00A00_03_AIE_R3	Analisi prezzi impianti elettrici
082-24_PE_ELE_F00A00_04_QIM_R3	Quadro di incidenza della manodopera impianti elettrici
G. EXTRA	
082-24_PE_ELE_G00A00_01_CSA_R1	Capitolato speciale d'appalto impianti elettrici
082-24_PE_ELE_G00A00_02_MAN_R1	Piano di manutenzione impianti elettrici
I. MODELLI SDP	
082-24_PE_ELE_I00A00_01_MOD_R3	Modello elettrico SDP
082-24_PE_ELE_I00A00_02_IFC_R3	Modello elettrico SDP
MEC. MECCANICO	
A. RELAZIONI	
082-24_PE_MEC_A00A00_01_REL_R1	Relazione tecnica impianti meccanici
B. RELAZIONI DI CALCOLO	
082-24_PE_MEC_B00A00_01_CAL_R0	Relazione di calcolo
082-24_PE_MEC_B00A00_02_LI0_R1	Relazione ex LI0/91
082-24_PE_MEC_B00A00_03_RAP_R0	Requisiti acustici passivi
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
082-24_PE_MEC_D40A00_01_SCF_R1	Schema funzionale Asilo Nido
082-24_PE_MEC_D40A00_02_SCF_R1	Schema funzionale CDC
082-24_PE_MEC_D40A00_03_SCF_R1	Schemi impianto VRF asilo nido
082-24_PE_MEC_D40A00_04_SCF_R1	Schema impianto VRF CDC PO e sala polifunzionale
082-24_PE_MEC_D40A00_05_SCF_R1	Schema VRF CDC Laboratori
082-24_PE_MEC_D41L00_01_CON_R1	Pianta impianto condizionamento piano terra SDP
082-24_PE_MEC_D41M00_02_RIS_R1	Pianta impianto riscaldamento PO_P1
082-24_PE_MEC_D41M00_02_CON_R1	Pianta impianto CDZ PI_P2
082-24_PE_MEC_D42L00_01_VEN_R1	Pianta impianto ventilazione meccanica piano terra SDP
082-24_PE_MEC_D42M00_01_VEN_R2	Pianta impianto ventilazione meccanica PI_P2
082-24_PE_MEC_D43L00_01_SAN_R0	Pianta impianto idricosanitario piano terra SDP
082-24_PE_MEC_D43L00_02_SCA_R1	Pianta impianto scarichi piano terra SDP
082-24_PE_MEC_D43M00_01_SAN_R0	Pianta impianto idricosanitario PI_P2
082-24_PE_MEC_D43M00_02_SCA_R0	Pianta impianto scarichi PI_P2 ed estrazioni forzate
082-24_PE_MEC_D45M00_01_ANT_R2	Planimetrie impianto antincendio
082-24_PE_MEC_D46L00_01_MET_R1	Pianta rete smaltimento meteoriche e copertura SDP

082-24_PE_MEC_D47L00_01_IRR_R0

Planimetria impianto irrigazione

F. ELABORATI ECONOMICI

082-24_PE_MEC_F00A00_01_CME_R0

Computo metrico estimativo impianti meccanici

082-24_PE_MEC_F00A00_02_EPU_R0

Elenco prezzi impianti meccanici

082-24_PE_MEC_F00A00_03_APR_R1

Analisi prezzi impianti meccanici

082-24_PE_MEC_F00A00_04_QIM_R1

Quadro incidenza manodopera

G. EXTRA

082-24_PE_MEC_G00A00_01_MAN_R0

Piano di manutenzione impianti meccanici

082-24_PE_MEC_G00A00_02_CSA_R2

Capitolato speciale d'appalto impianti meccanici

I. MODELLI SDP

082-24_PE_MEC_I00A00_01_MOD_R1

Modello impianti meccanici SDP

082-24_PE_MEC_I00A00_02_IFC_R3

Modello impianti meccanici SDP

SOS. SOSTENIBILITÀ**A. RELAZIONI**

082-24_PE_SOS_A00A00_01_RSO_R2

Relazione sostenibilità dell'opera

082-24_PE_SOS_A00A00_02_CAM_R4

Relazione Criteri Ambientali Minimi

SIC. SICUREZZA

082-24_PE_SIC_A00A00_01_PSC_R3

Piano di sicurezza e coordinamento

D. ELABORATI GRAFICI SDP

082-24_PE_SIC_D00A00_01_LAY_R4

Layout di cantiere

F. ELABORATI ECONOMICI

082-24_PE_SIC_F00A00_01_CME_R1

Computo metrico estimativo sicurezza

082-24_PE_SIC_F00A00_02_EPS_R1

Elenco prezzi sicurezza

082-24_PE_SIC_F00A00_03_QIS_R1

Quadro incidenza manodopera sicurezza

G. EXTRA

082-24_PE_SIC_G00A00_01_FTA_R3

Fascicolo tecnico

BIM. BIM**A. RELAZIONI**

082-24_PE_BIM_A00A00_01_PGI_R1

Piano di Gestione Informativa

082-24_PE_BIM_A00A00_02_WBS_R1

WBS

082-24_PE_BIM_A00A00_03_OBI_R1

Fasi e obiettivi

082-24_PE_BIM_A00A00_04_SCH_R1

Schede informative

082-24_PE_BIM_A00A00_05_COD_R1

Codifica degli elaborati

082-24_PE_BIM_A00A00_06_CLA_R1

Gestione interferenze

082-24_PE_BIM_A00A00_07_INC_R1

Checklist per la verifica delle incoerenze

ALLEGATO «B»: VERBALE DI CANTIERABILITÀ

VERBALE DI CANTIERABILITÀ E ATTESTAZIONE DEL PERMANERE DELLE CONDIZIONI ANTECEDENTI LA CONSEGNA DEI LAVORI DI	
Realizzazione nuovo edificio HYBRIDA, centro multifunzionale nel quartiere Crocetta	
Progetto di sviluppo urbano denominato "ENTANGLED" - AM3 DGR XI/5141 del 30/12/2020 "Programmazione europea 2021-2027 e decreto 295 del 18/01/2021	
CUP: _____	CIG: _____

L'anno duemila_____il giorno_____del mese di_____(__/__/20__), i seguenti
soggetti,

- a) _____, responsabile del progetto della Stazione appaltante;
 b) _____, direttore dei lavori;
 c) _____, in rappresentanza dell'Appaltatore _____
 del quale dichiara di avere i poteri necessari per l'assunzione dell'responsabilità contrattuali;

ognuno per quanto di propria competenza, visto l'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018

attestano e danno atto

- 1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico, paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:
- deliberazione della Giunta comunale n. _____ in data _____;
- 2) di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni di fatto, e di conseguenza di aver accertato:
- l'accessibilità di aree e immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dal progetto;
 - l'assenza di impedimenti sopravvenuti agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cinisello Balsamo, li _____

*Il responsabile unico del
procedimento*

Il Direttore dei lavori

Per l'impresa appaltatrice

ALLEGATO «C»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale
dell'impresa.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma,

Data:

Timbro

ALLEGATO «D»: CARTELLO DI CANTIERE (ART.40)

Ente appaltante: COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Ufficio competente: Lavori Pubblici			
Realizzazione nuovo edificio HYBRIDA, centro multifunzionale nel quartiere Crocetta Progetto di sviluppo urbano denominato "ENTANGLED" - AM3 DGR XI/5141 del 30/12/2020 "Programmazione europea 2021-2027 e decreto 295 del 18/01/2021 Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____			
Progetto esecutivo: A&I Progettazione Integrata DL: 			
Progetto esecutivo opere in c.a.	A&I - BTB STRUTTURE SRL		
DL opere in c.a.			
Progettista dell'impianto Elettrico	A&I - DG PROJECT SRL		
Progettista dell'impianto Meccanico	A&I - ING4TECH SRL		
Progettista Architettonico	A&I - DELTA PROJECT SRL		
Progettista delle Strutture	A&I - DIMORE SRL		
Coordinatore per la progettazione:	A&I - Arch. NICOLA MANDELLI		
Coordinatore per l'esecuzione:			
CSP:	Geom. FABIANO FAINI		
CSE:			
Durata stimata in uomini x giorni:	4693	Notifica preliminare in data:	
Responsabile unico del procedimento:	Arch. MAURIZIO OSTINI		
IMPORTO DEL PROGETTO:		euro 4.185.000,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:		euro 4.095.000,00	
COSTI DI SICUREZZA DA PSC:		euro 90.000,00	
IMPORTO DEL CONTRATTO:		euro _____	
Gara in data _____, offerta di ribasso del ____ %			
Impresa esecutrice: _____			
con sede _____			
Qualificata per i lavori delle categorie: OG1, classifica _N.P._ _____ classifica _____			
direttore tecnico del cantiere: _____			
subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	euro
inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____			
prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____			
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio Lavori Pubblici			